



**SENTENZA N. 274/2024**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA**

composta dai seguenti magistrati:

|          |                  |                        |
|----------|------------------|------------------------|
| Michele  | <b>Oricchio</b>  | Presidente             |
| Rossella | <b>Cassaneti</b> | Consigliere (relatore) |
| Michele  | <b>Minichini</b> | Referendario           |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel **giudizio di responsabilità**, iscritto al numero **74194** del registro di Segreteria, instaurato con atto di citazione depositato in data 21/12/2023 dalla Procura regionale presso questa Sezione, nei confronti del signor **Andrea VENTRIGLIA**, nato a Macerata Campania (CE) il 22/7/1955 ed ivi residente alla via Isonzo n. 24 (c.f. VNT NDR 55L22 E784L), elettivamente domiciliato in Casanova di Carinola (CE) alla via Cupa Tarsia n. 1, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Di Stasio (p.e.c. salvatore.distasio@pec.it), che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio;

**VISTO** l'atto di citazione in giudizio della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 21 dicembre 2023;

**LETTA** la memoria di costituzione depositata presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale dalla Difesa del convenuto;

**ESAMINATI** gli altri atti del giudizio;

**CHIAMATA** la causa nella pubblica udienza del giorno 9 maggio 2024, con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, sentiti il relatore Consigliere Rossella Cassaneti, il rappresentante del pubblico ministero in persona del S.P.G. Raffaele Cangiano e l'Avvocato Salvatore Di Stasio;

**Ritenuto in**

**FATTO**

Con atto di citazione depositato il 21/12/2023 la Procura Regionale ha evocato in giudizio Andrea VENTRIGLIA, già dipendente dell'Agenzia delle Entrate presso la Direzione Provinciale di Caserta (Ufficio Provinciale Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare di Santa Maria Capua Vetere) fino al 10/11/2017 (data del licenziamento dal servizio), per sentirlo condannare al pagamento in favore della medesima Agenzia delle Entrate dell'importo complessivo di € 42.758,68 o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia. Il rilevato pregiudizio è articolato in tre voci principali (danno patrimoniale diretto per € 5.513,00, danno da mancato incasso dei diritti per € 35.465,80 e danno da disservizio, quest'ultimo a sua volta articolato in due voci, da costi delle indagini amministrative interne per € 1.506,60 e da lesione del nesso sinallagmatico per € 273,28: cfr. tabella riassuntiva alle pagg. 23-24 dell'atto di citazione) e sarebbe derivato, secondo la prospettazione attorea, da una "condotta seriale" dell'odierno convenuto, *"protrattasi almeno per i mesi osservati [5 ottobre – 31 dicembre 2015] (ma che le stime statistico-inferenziali elaborate dall'ufficio Audit dell'Agenzia, corroborate dalle intercettazioni telefoniche, estendono realisticamente a un arco*

*temporale ben più ampio, dal 2013 al 2017)"*, consistenti nello svendere i servizi offerti dall'ufficio pubblico di assegnazione, *"chiedendo per essi una tariffa pari, più o meno, alla metà di quella tabellare"* di cui egli si appropriava in danno dell'Erario, *"a tutto vantaggio suo e di una vasta platea di professionisti che assecondavano di buon grado tale sistema"* (cfr. pag. 24 dell'atto di citazione).

Il requirente, dando ampio conto dell'attività istruttoria eseguita per delineare in dettaglio la fattispecie descritta nell'atto introduttivo del giudizio, riferisce che l'attività d'indagine in parola ha tratto spunto dalla nota n. 17590/2017 della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate con cui si informava la Procura erariale dell'adozione di un provvedimento di fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 69 del R.D. 2440/1923, nei confronti di Andrea VENTRIGLIA (odierno convenuto) in quanto destinatario, in data 18/7/2017, di un'ordinanza applicativa di misura cautelare custodiale, emessa dal GIP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 13/7/2017, nell'ambito di un procedimento penale nel quale il VENTRIGLIA veniva indicato come *"autore, in qualità di addetto alle ispezioni cartacee, di plurimi episodi di corruzione, abuso d' ufficio e danneggiamento (art. 81 cpv 319, 319 bis, 110, 323, 321, 635 co. 2c.p.)"*. La Procura attrice riferisce altresì che la Sezione ha già emesso sentenza n. 346/2023, di parziale accoglimento della domanda risarcitoria del requirente, impugnata innanzi alle Sezioni d'Appello per l'istanza respinta, nei confronti di Graziano Castaldo, uno dei tre dipendenti in concorso con i quali la condotta infedele oggi contestata al VENTRIGLIA sarebbe stata in vari casi tenuta (dipendenti nei cui confronti la P.R. ha

instaurato separati procedimenti).

Nell'atto introduttivo del giudizio vengono dettagliatamente narrati i fatti all'origine dell'odierna pretesa risarcitoria, esponendo in proposito che essi sono accuratamente compendiatì sia nell'ordinanza di misura cautelare custodiale emessa dal GIP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 13/7/2017 che nel provvedimento di licenziamento adottato il 10/11/2017 nei confronti del VENTRIGLIA dall'Agenzia delle Entrate; il requirente rappresenta, inoltre, che le corpose risultanze dell'indagine penale -consistite in riprese audio-video, in intercettazioni telefoniche e ambientali ed anche in escussioni testimoniali- hanno consentito di pervenire alla sentenza n. 3698/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui al termine del rito abbreviato si è statuita condanna del VENTRIGLIA, alla pena detentiva di 6 anni e 4 mesi e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, limitatamente ai soli capi di imputazione deducibili in detto rito, poiché per i restanti capi di imputazione formulati a carico del convenuto, non deducibili nello speciale rito, il giudizio penale ha seguito le forme del rito ordinario, a stralcio, nel procedimento poi dichiarato estinto per intervenuta prescrizione con sentenza n. 4752/2023 del medesimo Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

La prima voce di danno, quello patrimoniale diretto, è rappresentata dall'importo dei diritti, tributi e sanzioni, catastali e ipotecari, che l'Erario avrebbe dovuto incassare per una serie di operazioni eseguite dal VENTRIGLIA nel periodo 5/10-30/12/2015, per le quali in realtà l'autore delle stesse ha percepito, in frode all'Erario, utili in via diretta ed esclusiva; tale pregiudizio, acclarato grazie alle intercettazioni ambientali con

videosorveglianza effettuate dalla P.G. negli uffici dove operava il VENTRIGLIA, viene quantificato in complessivi € 5.513,00, comprensivi dell'importo di € 473,50, pari all'utilità percepita dall'autore dell'illecito (cd. "profitto del reato") che integra il cd. "danno da tangente", *"consistente nella somma indebitamente percepita dall'incolpato <per l'esecuzione agevolata e frodante di servizi ipotecari altrimenti dovuti a titolo oneroso>"* (cfr. pag. 15 atto di citazione). Quest'ultima somma, tuttavia, è il frutto -espone il requirente- di una quantificazione effettuata per difetto, poiché *"non è stato possibile conteggiare il contante consegnato al dipendente infedele"* in tutti gli *"innumerevoli episodi illeciti di cui si è reso protagonista l'odierno incolpato, [...] caratterizzati dalla percezione di somme di danaro a suo esclusivo vantaggio, [...] immortalati dalle riprese video e dalle intercettazioni ambientali e telefoniche eseguite dalla polizia giudiziaria, [...] che descrivono in maniera inconfutabile il deprecabile mercimonio di visure catastali e ipotecarie che il Ventriglia poneva sistematicamente in essere [...]"* (cfr. pag. 16 atto di citazione).

La seconda voce di pregiudizio economico individuata dalla P.R. consiste nel danno da mancato incasso di diritti imputabile all'odierno convenuto *"per le operazioni illecite da lui compiute (da quelle indebitamente classificate come <esenti/uso ufficio>, alle visure consegnate nel parcheggio dell'ufficio fino a quelle trasmesse via mail al richiedente dal suo account personale) nel periodo dal 2013 al 2017"* (cfr. pagg. 20-21 dell'atto di citazione), quantificato in € 35.465,80 e accertato attraverso una estensione dell'attività di indagine interna eseguita

dall'Ufficio Audit dell'Agenzia delle Entrate che ha tratto spunto dagli elementi sintomatici di una diffusa sistematicità degli episodi corruttivi posti in essere dal VENTRIGLIA, ricavabili dal corposo compendio probatorio raccolto dalla polizia giudiziaria, *“che autorizzano a ritenere radicata, tale incresciosa prassi, anche negli anni precedenti (e nei mesi successivi) le indagini”* (cfr. pag. 17 dell'atto di citazione); nell'eseguire tale attività di indagine, l'Amministrazione finanziaria ha applicato, anche su indicazione della Procura erariale, una metodologia di analisi statistica (segnatamente, consistente nel ricorso a tecniche statistico-inferenziali) che ha permesso, secondo il libello accusatorio, di giungere ad una stima attendibile degli importi che sarebbero stati incassati se le operazioni classificate indebitamente come esenti fossero state fatte pagare ai beneficiari.

La terza posta di danno contestata al VENTRIGLIA dalla P.R., è quella del danno da disservizio, nella sua duplice articolazione di costo delle indagini amministrative interne e di lesione del vincolo sinallagmatico, il primo quantificato in complessivi € 1.506,60 (€ 1.356,60 per l'attività istruttoria condotta allo scopo di accertare la condotta infedele del dipendente + € 150,00 per le spese sostenute dall'Agenzia per l'invio delle varie comunicazioni collegate alla vicenda anche disciplinare scaturita dai fatti oggetto di causa), la seconda indicata come causa di indebita percezione della retribuzione per un'attività lavorativa distratta dai suoi fini pubblicitici nell'importo di € 273,28.

Il requirente ha descritto in dettaglio le condotte del VENTRIGLIA all'origine del contestato illecito amministrativo-contabile nonché la loro

connotazione dolosa.

Nell'atto introduttivo del giudizio si provvede altresì a compendiare le controdeduzioni presentate dal convenuto nella fase pre-processuale e a dare conto delle motivazioni per cui le stesse non sono state ritenute idonee a superare le ipotizzate contestazioni di addebito.

Andrea VENTRIGLIA si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Di Stasio, chiedendo il rigetto della (triplice) domanda risarcitoria articolata nell'atto di citazione e, in mero subordine, la riduzione del prospettato addebito. Il convenuto ha fatto preliminare riferimento alla sentenza n. 346/2023 di questa Sezione Giurisdizionale - menzionata anche dalla P.R. nell'atto di citazione- con la quale è stata solo parzialmente accolta l'identica domanda risarcitoria del requirente formulata nei confronti di Graziano Castaldo -uno dei tre dipendenti in concorso con i quali la condotta infedele oggi contestata al VENTRIGLIA sarebbe stata tenuta in vari casi- e avverso la quale la medesima P.R. ha proposto impugnazione innanzi alle Sezioni d'Appello. La Difesa del VENTRIGLIA ha poi segnalato che solo i due episodi accertati in sede penale dalla sentenza n. 3698/2023, sarebbero dotati di attendibilità giuridico-probatoria -salvo riforma delle relative statuizioni all'esito del giudizio d'appello appositamente instaurato dal VENTRIGLIA- mentre i presunti illeciti oggetto dei procedimenti penali n. 13507/015 RGNR e n. 12307/2016 RGNR sono stati definiti, rispettivamente, con sentenze n.ri 4752/2023 e 3908/2023 che hanno dichiarato l'intervenuta prescrizione, *"ragion per cui, la restante parte dei presunti episodi considerati illeciti, in mancanza di dati certi, non appaiono fondati e*

*sembrano essere solo il frutto di mere illazioni dell'Agenzia delle Entrate, totalmente disancorate dalla realtà"* (cfr. pag. 4 memoria VENTRIGLIA).

Secondo l'ulteriore assunto difensivo, i 53 accessi USO UFFICIO al sistema informatico dell'ex Conservatoria effettuati dal convenuto nel periodo 1/1/2013-17/7/2017 sarebbero stati atti dovuti o, più precisamente, puntuali atti esecutivi dell'ordine di servizio n. 4 del 7/6/2012 con cui il VENTRIGLIA è stato incaricato di collaborare all'attività di ricostruzione dei fascicoli smarriti o sottratti alla Conservatoria; circostanza quest'ultima non smentita dalla pec dell'11/12/2023 con cui l'Agenzia delle Entrate ha esitato richiesta informativa del 28/11/2023 dell'odierno incolpato.

Riguardo il danno patrimoniale diretto di € 5.513,00, il convenuto ha segnalato che dal 9/12/2015 non era non era più abilitato ad effettuare le operazioni di ispezione uso ufficio, per cui andrebbero senz'altro scorporate dal predetto importo, le somme corrispondenti alle operazioni che sarebbero state eseguite tra il 9 e il 30 dicembre 2015, ammontanti a complessivi € 2.681,00, con conseguente riduzione da € 473,50 ad € 238,50 degli importi asseritamente frodati in correlazione a tali operazioni; inoltre, dagli atti potrebbe desumersi che le somme oggetto di frode ammontavano a percentuali pari al 10% o a molto meno rispetto agli importi che l'Erario avrebbe dovuto incassare, non certamente all'ipotizzato 50%; ancora, sempre sul punto in parola: le operazioni asseritamente illecite indicate come eseguite il 20/11/2015 e il 1/12/2015, rispettivamente in favore dei signori Di Censo e Cappabianca, che avrebbero fatto percepire al VENTRIGLIA complessivi € 13,50, dovrebbero

sicuramente essere escluse dalla pretesa risarcitoria del requirente, poiché questi ultimi soggetti privati sono stati assolti in sede penale per insussistenza dei fatti loro ascritti.

Per il danno da mancato incasso dei diritti nel periodo 1/1/2013-17/7/2017, la difesa del VENTRIGLIA ha in primo luogo evidenziato che la quantificazione dello stesso e l'attribuzione in percentuale al convenuto, sarebbe avvenuta seguendo ben cinque diverse procedure fra le quali non sarebbe dato comprendere quale sia quella corretta, oltre ad evocare l'esistenza una sorta di associazione a delinquere rispetto ad altri tre dipendenti dell'Agenzia delle Entrate laddove tale reato non è mai stato oggetto di contestazione in sede penale; inoltre, ha contestato il metodo analitico statistico utilizzato dall'Agenzia per proiettare al periodo 1/1/2013-17/7/2017 le risultanze degli accadimenti riferiti al periodo 5/10-30/12/2015, in primo luogo perché tale calcolo non potrebbe essere eseguito sulla base delle visure "esenti" o "uso ufficio" in quanto *"le visure cartacee abusive non lasciano traccia nel sistema informatico del Servizi di Pubblicità Immobiliare nazionale, al contrario di quanto avveniva ed avviene per quelle informatiche"* e comunque *"il sig. Ventriglia non ha effettuato accessi al sistema informatico uso ufficio nel periodo 2013-2017 (i n. 53 accessi uso ufficio complessivi rilevati rientrano abbondantemente nel 15% degli accessi totali considerati fisiologici dall'Agenzia delle Entrate) [...]"* (cfr. pag. 13 memoria difensiva). Ancora, sul punto in esame, il convenuto ha evidenziato che *"dovrà essere necessariamente considerata come errata la ricostruzione statistica del danno da mancato incasso dei diritti, perché non ha*

*minimamente considerato l'enorme numero di accesso agli archivi informatici uso ufficio che gli addetti sono stati costretti ad effettuare, in adempimento del [sopra] menzionato ordine di servizio n. 4" (cfr. pag. 14 memoria difensiva). Tra l'altro, l'addebito al VENTRIGLIA del 27,46% delle presunte ispezioni fraudolente uso ufficio/esenti risulterebbe, alla luce delle evidenze documentali, completamente errato, tant'è vero che "[...] da alcuna parte risulta che tra i presunti n. 4 (quattro) dipendenti infedeli vi fosse un <pactum sceleris> per la commissione degli illeciti [...] la stessa Procura ha affermato che Ventriglia eseguiva ispezioni illecite prevalentemente cartacee, mentre la quantificazione del danno in esame si fonda esclusivamente sulle ispezioni uso ufficio/esenti informatiche e, dunque, non attribuibili al deducente [...] il sig. Ventriglia nel periodo esaminato 01.01.2013-17.07.2017 ha eseguito solo e soltanto n. 53 (cinquantatré) ispezioni esenti/uso ufficio, come attestato dalla stessa Agenzia delle Entrate [...]" (cfr. pag. 16 memoria difensiva).*

*In merito al danno da disservizio, il convenuto ha rilevato che "l'attività amministrativa tesa al calcolo delle contestate voci di danno è stata condotta con incontestabili errori metodologici, che hanno comportato un inevitabile spreco di energie pubbliche", con la conseguenza che la somma di € 1.356,50 sarebbe errata e non dovuta. Per ciò che riguarda l'asserita lesione al nesso sinallagmatico, il VENTRIGLIA ha rappresentato in proposito l'assoluta mancanza di supporto probatorio, tant'è vero che "l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto dimostrare, mentre dall'incarto esaminato il deducente non ha rinvenuto alcuna prova al riguardo, che l'attività illecita del deducente abbia cagionato un qualche disservizio o*

*banalmente dei semplici ritardi nell'espletamento delle mansioni istituzionali a lui affidate"* (cfr. pag. 17 memoria difensiva).

Nella memoria difensiva del convenuto, si pone conclusivamente in risalto che la ricostruzione dei fascicoli sottratti alla Conservatoria negli anni 2000/2001 in esecuzione del menzionato ordine di servizio n. 4/2012, non avrebbe mai potuto essere eseguita manualmente, poiché i documenti da ricostruire non erano più disponibili in forma cartacea proprio in conseguenza dei furti, bensì poteva essere effettuata soltanto richiedendo *"ai notai la copia degli atti trafugati per poi accedere al sistema informatico, precisamente al campo visure uso ufficio, e dare alle copie degli atti il numero di registro generale e numero di registro particolare"*, tenendosi conto altresì della circostanza che la meccanizzazione delle visure, ovvero la conservazione delle stesse su supporto informatico, non risalirebbe al 2015 come affermato dal requirente ma addirittura al 1990 per effetto dell'art. 16 L. 52/1985 e del D.M. Finanze e Grazia e Giustizia del 9/8/1990. Rilevando ancora che alla pag. 6 dell'atto di citazione *"per calcolare il danno in parola si fa riferimento a n. 6.906 ispezioni esenti/uso ufficio"* mentre alla pag. 19 dell'atto medesimo *"le ispezioni in parola diventano 40.742"*, la Difesa di Andrea VENTRIGLIA ha infine contestato il prospettato ricorso al criterio del "più probabile che non" ai fini della individuazione degli elementi di prova da cui desumere la sussistenza del contestato illecito amministrativo-contabile, richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione.

In data 2/5/2024 la Difesa del convenuto ha depositato copia di

documenti inerenti le indagini penali svolte nel 2015, ai fini dell'accertamento della *“verità dei fatti in quanto, da essi, si evince che le attività di captazione e/o di osservazione sono iniziate ben dopo la data del 05.10.2015, come erroneamente riportato a pag. 4 dell'atto di citazione”*.

Nella odierna pubblica udienza il PM ha integralmente confermato l'atto introduttivo del giudizio, ritenendo che i vari aspetti della vicenda oggetto di causa siano già stati ampiamente valorizzati nell'atto medesimo anche in sede di esposizione dei motivi di rilevata infondatezza delle controdeduzioni svolte dal VENTRIGLIA in sede pre-processuale e precisando altresì, a confutazione dei rilievi difensivi sviluppati nella memoria di costituzione in giudizio, che l'informatizzazione dei fascicoli di pertinenza delle ex Conservatorie si è concretamente realizzata solo successivamente al 2016, cioè dopo che il legislatore è nuovamente intervenuto in considerazione della sostanziale inattuazione della novella legislativa del 1990 menzionata dalla Difesa del VENTRIGLIA; il PM ha poi posto in risalto, come risulti contraddittorio affermare, da un lato, che nel quadriennio 2013/2017 il convenuto ha effettuato soltanto 53 accessi al sistema informatizzato dell'Amministrazione di appartenenza e poi sostenere, dall'altro lato, che per la ricostruzione dei fascicoli trafugati sono stati necessari migliaia di accessi allo stesso s.i., dal che discenderebbe l'evidente conseguenza che il VENTRIGLIA consultava gli archivi cartacei per fornire sotto banco ai suoi “clienti abituali” le visure e le ispezioni ipotecarie richieste senza le prescritte formalità.

L'Avv. Di Stasio ha a sua volta, confermato le conclusioni versate nella

memoria difensiva, meglio specificandone i punti-cardine.

La controversia è stata quindi trattenuta per la presente decisione.

### **Considerato in**

#### **DIRITTO**

**A.** La fattispecie al vaglio del Collegio riguarda la domanda, versata dalla Procura Regionale nell'atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate, dell'importo complessivo di € 42.758,68, oltre oneri accessori e spese di giustizia, per aver provocato alla medesima Agenzia delle Entrate, della quale è stato dipendente presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Santa Maria C.V. sino al 10/11/2017 (data del licenziamento disciplinare senza preavviso inflittogli in conseguenza dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di S. Maria C.V. in data 13/7/2017, nell'ambito di un procedimento penale che lo aveva visto imputato di plurimi episodi di corruzione, abuso d'ufficio, truffa, falso e danneggiamento); tale pregiudizio economico è stato articolato dal requirente in tre voci principali (danno patrimoniale diretto per € 5.513,00, danno da mancato incasso dei diritti per € 35.465,80 e danno da disservizio, quest'ultimo a sua volta articolato in due voci, da costi delle indagini amministrative interne per € 1.506,60 e da lesione del nesso sinallagmatico per € 273,28). Le condotte illecite contestate al VENTRIGLIA sono consistite in prolungate pratiche corruttive -accertate dal requirente penale per il periodo 5 ottobre/30 dicembre 2015 mediante intercettazioni telefoniche e ambientali (in particolare, riprese audiovisive)- per le quali il convenuto

-così come altri funzionari del medesimo Ufficio, nei confronti dei quali la P.R. ha proceduto separatamente- era solito fare oggetto di commercio con profitto personale, delle ispezioni e delle visure immobiliari, abitualmente effettuate nell'esercizio delle sue funzioni, rilasciate a professionisti esterni (avvocati, collaboratori di studi notarili, agenzie per il disbrigo pratiche) ad un prezzo inferiore al tributo dovuto per dette operazioni all'Agenzia del Territorio; più in dettaglio, le emergenze istruttorie ottenute in sede penale, hanno evidenziato che le ispezioni ipotecarie venivano rilasciate dal VENTRIGLIA in modalità "uso ufficio" o "esente", senza che ne ricorressero i presupposti, consentendo ai beneficiari di evitare il pagamento dell'importo previsto dalle tabelle delle tasse relative alle visure ipocatastali.

**B.** In assenza di questioni pregiudiziali e preliminari ed al fine di esaminare in punto di merito la vicenda brevemente descritta nella premessa in fatto, il Collegio deve procedere alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa, ovvero del danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, della condotta connotata da colpa grave o dolo, del nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché del rapporto di servizio tra chi ha causato l'illecito esborso e l'ente che lo ha sopportato.

**C.** Riguardo l'**elemento oggettivo** del prospettato illecito amministrativo-contabile, la valutazione della relativa sussistenza richiede l'analisi distinta delle tre voci di danno prospettate dalla Procura attrice.

**C.1.** La prima tipologia di documento erariale indicata nell'atto di

citazione, è rappresentata dal danno patrimoniale diretto per la mancata riscossione da parte del Ventriglia, nel periodo 5 ottobre/30 dicembre 2015, di diritti, tributi e sanzioni, catastali e ipotecari, per un totale complessivo di € 5.513,00, comprensivo del “danno da tangente” di € 473,50 relativo al medesimo periodo, correlato agli episodi elencati nella tabella elaborata dall'Agenzia delle Entrate e riportata alle pagg. 14 e 15 dell'atto di citazione. Riguardo gli episodi registrati nella menzionata tabella, il requirente ha precisato che essi *“sono tratti dalle intercettazioni ambientali con videosorveglianza effettuate dalla P.G. negli uffici dove operava il Ventriglia”* e che *“le risultanze di tali osservazioni sono state poi integrate dagli esiti dell'attività di indagine interna, svolta a seguito dell'accesso effettuato dagli ispettori dell'ufficio Audit presso la sede del <Reparto dei Servizi di Pubblicità Immobiliare di Santa Maria C.V.>”*.

Per gli episodi illeciti in parola, con la sentenza n. 3698/2023 pronunciata al termine di giudizio immediato, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha condannato, tra gli altri, il VENTRIGLIA alla pena detentiva di 6 anni e 4 mesi e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, limitatamente ai soli capi di imputazione deducibili in detto rito. Per i restanti capi di imputazione formulati a suo carico e non deducibili nello speciale rito, il giudizio ha seguito le forme del rito ordinario, a stralcio, nel procedimento 13507/2015 RGNR - 12242/2015 RG GIP (compravendita visure), definito con sentenza n. 4752/2023 dichiarativa dell'estinzione dei reati ascritti, tra gli altri, al VENTRIGLIA per intervenuta prescrizione.

Ebbene, nella sentenza di condanna n. 3698/2023, ancorché resa

all'esito di rito abbreviato, si riscontra puntuale analisi della vicenda qui in rilievo; vi si legge, infatti, che a seguito di apposita segnalazione, veniva riscontrata un'anomalia, costituita dal numero elevato di "visure esenti" dal pagamento del corrispettivo del servizio di Conservatoria, che superavano vistosamente la media nazionale di "visure uso ufficio", vale a dire visure ad uso meramente interno dei dipendenti della Conservatoria, e connesse ad una lavorazione propria dell'ufficio, non destinata all'esterno. Nella richiamata pronuncia, ricostruiti il procedimento ordinario e la prassi illecita invalsa tra i quattro sodali (VENTRIGLIA ed altri), si osserva che *“gli imputati avevano messo a punto un sistema di evasione delle richieste dei privati, privo di formalità, in cui il richiedente telefonava sul numero di cellulare degli imputati, chiariva gli estremi della sua richiesta, e quindi l'operatore infedele curava la ricerca, estraeva le copie, confermava al committente che il lavoro era stato svolto, e quindi consegnava il materiale all'interessato senza passare per lo sportello, e senza la compilazione di alcun modello di richiesta, né di pagamento all'Ufficio del corrispettivo dovuto (cfr. pag. 8)”*. La sentenza accerta la colpevolezza del VENTRIGLIA, per i reati a lui ascritti, in relazione alle visure illecitamente effettuate a vantaggio di tal Rosario Vuoto (di cui al capo d'imputazione n. 5) e dei sig.ri Angela Valentino e Perrotta Vincenzo (di cui al capo d'imputazione n. 28).

La sentenza n. 4752/2023, anch'essa sopra menzionata, per tutti gli altri episodi “intercettati” dalle indagini di polizia giudiziaria, che hanno visto come protagonista il VENTRIGLIA, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione. Nondimeno il giudice penale ha escluso la sussistenza di

evidenti cause di assoluzione, osservando che *“alla stregua delle risultanze dell'attività istruttoria già espletata e soprattutto delle prove già acquisite, non emerge in maniera evidente che i fatti non sussistono o che gli imputati non li abbiano commessi ovvero che gli stessi non siano previsti dalla legge come reato, specie facendo riferimento al contenuto delle deposizioni dei testimoni escussi, delle risultanze della documentazione acquisita, nonché delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini”*.

Per quanto osservato in riferimento a tale prima voce di danno, quindi, il Collegio reputa di poter senz'altro condividere la prospettazione attorea, significativamente corroborata anche dalle approfondite considerazioni poste a sostegno del provvedimento di licenziamento senza preavviso del 10/11/2017 adottato dall'Agenzia delle Entrate nei suoi confronti. In tale provvedimento, invero, si svolge l'accurata ricostruzione delle risultanze di tutti gli elementi conoscitivi acquisiti, che *“consentono di confermare l'istruttoria svolta, e di addebitare definitivamente in questa sede disciplinare le condotte descritte nell'atto di contestazioni pedissequamente ai capi formulati a carico del dipendente in sede penale, le quali, all'esito di questo procedimento, devono ritenersi accertate e comprovate a carico del sig. Ventriglia [...]”*. Infatti, per ciascun capo d'imputazione formulato a carico dell'odierno convenuto in sede penale, nel ridetto provvedimento si provvede a riportare accuratamente le emergenze delle intercettazioni e a chiarire, per ciascuno dei corrispondenti episodi illeciti, che *“come [...] risulta dalla documentazione acquisita dalla Direzione Centrale Audit di questa*

*Agenzia, e trasmessa all'Autorità giudiziaria procedente, a fronte della condotta analiticamente descritta nei capi di imputazione [...], non è risultata sussistere in atti alcuna giustificazione, non essendovi stata richiesta di ispezione (modello 310) da parte degli utenti beneficiari, né emessa dalla cassa la ricevuta di pagamento dei relativi diritti e tributi, con palese danno per l'Erario".*

Riguardo tale voce di danno, il convenuto ha segnalato che dal 9/12/2015 non era non era più abilitato ad effettuare le operazioni di ispezione uso ufficio, per cui andrebbero senz'altro scorporate dal predetto importo, le somme corrispondenti alle operazioni che sarebbero state eseguite tra il 9 e il 30 dicembre 2015, ammontanti a complessivi € 2.681,00, con conseguente riduzione da € 473,50 ad € 238,50 degli importi asseritamente frodati in correlazione a tali operazioni; inoltre, il VENTRIGLIA ha rappresentato che le operazioni asseritamente illecite indicate come eseguite il 20/11/2015 e il 1/12/2015, rispettivamente in favore dei signori Di Censo e Cappabianca, e che gli avrebbero fatto percepire complessivi € 13,50, dovrebbero sicuramente essere escluse dalla pretesa risarcitoria del requirente, poiché questi ultimi soggetti privati sono stati assolti in sede penale per insussistenza dei fatti loro ascritti.

A tal proposito, emerge evidente l'irrelevanza della prima osservazione, secondo cui dal 9/12/2015 il VENTRIGLIA non era non era più abilitato ad effettuare le operazioni di ispezione uso ufficio, visto che il dipendente effettuava ogni attività consultando gli archivi cartacei e in modo tale da non lasciare tracce del suo illecito operato. Il Collegio osserva, sul

punto, che le considerazioni svolte anche nel corso dell'odierna udienza con riguardo all'epoca di effettivo abbandono della conservazione dei fascicoli in forma cartacea per effetto del passaggio alla gestione informatizzata degli stessi, è scarsamente pertinente e ancor meno rilevante, in primo luogo perché la ricostruzione dei fascicoli trafugati presso la ex Conservatoria di Caserta negli anni 2000/2001, ha evidentemente consentito di riottenere la costituzione anche in forma cartacea (è la stessa Difesa del convenuto a rappresentare, alla pag. 20 della memoria di costituzione, che in esecuzione dell'ordine di servizio n. 4/2012 il VENTRIGLIA aveva *“obbligo [...] di richiedere ai notai la copia degli atti trafugati per poi accedere al sistema informatico, precisamente al campo visure uso ufficio, e dare alle copie degli atti il numero di registro generale e numero di registro particolare”*). In secondo luogo, perché la circostanza che la consultazione dei fascicoli finalizzata a rilasciare le visure oggetto di commercio illecito avvenisse mediante riferimento all'archivio cartacea, è chiaramente evidenziata dalla conversazione intercettata in data 3/12/2015, quando il VENTRIGLIA ed il Castaldo ricevono nella loro stanza un uomo di nome Attilio e gli rappresentano, essendoci stati i controlli dell'Audit presso l'Ufficio, di aver pianificato la continuazione dell'illecito mercimonio senza lasciare traccia, per cui il Castaldo eviterà di stampare ai clienti le ispezioni richieste, che verranno effettuate a mezzo della consultazione dei registri cartacei, prelevati in archivio dal VENTRIGLIA, che ha più dimestichezza nell'assolvere a tale specifica mansione (pagg. 156 e segg. - Ordinanza GIP presso il Tribunale di S.M.C.V. del 13/7/2017).

Riguardo il secondo rilievo, per il quale due degli abituali interlocutori - per così dire, "irrituali"- del VENTRIGLIA (nella specie, il sig. Cappabianca e il sig. Di Censo) sono stati assolti dalle accuse a loro mosse in sede penale, il Collegio reputa di condividere quanto osservato in proposito nell'atto introduttivo del giudizio: *"[...] dette sentenze dimostrano unicamente il mancato accertamento, in capo a tali due avventori, dell'imputazione loro mossa di concorso in abuso d'ufficio, ma non valgono certo ad elidere l'abuso realizzato dal Ventriglia nella sua condizione di pubblico ufficiale che procura a sé un ingiustificato profitto. A tale riguardo, giova rimarcare che, in atti, sono riversate le trascrizioni di ben quattro telefonate intercorse con il Cappabianca [...] e di altrettante conversazioni intercorse con il sig. Di Censo, collaboratore di uno studio notarile [...] tali conversazioni vanno necessariamente inserite nel contesto -patologico- di cui si è accertata l'assoluta illiceità [...] se inserite in tale contesto, fatto di istanze non convenzionali, ricevute ed evase al telefono o via mail, e di visure consegnate nel parcheggio dell'ufficio, richieste telefoniche [...] non possono che essere intese [...] nel senso di ottenere una visura irregolare dal pubblico dipendente connivente [...]".*

Pertanto, il Collegio ritiene di dover condividere la prospettata sussistenza dell'esaminata voce di danno, nell'importo indicato nell'atto introduttivo del giudizio (€ 5.513, 00). Tale conclusione sul punto, tra l'altro, è del tutto in linea con quella cui la Sezione è già pervenuta con la sentenza n. 346/2023, di parziale accoglimento della domanda risarcitoria del requirente nei confronti di Graziano Castaldo, uno dei tre dipendenti in

concorso con i quali la condotta infedele oggi contestata al VENTRIGLIA sarebbe stata in vari casi tenuta.

**C.2.** La seconda voce di pubblico pregiudizio economico indicata dal requirente, è rappresentata dal danno da mancato incasso dei diritti, costituente il frutto dell'estensione dell'attività di indagine interna da parte dell'Ufficio Audit dell'Agenzia, sulla base della sistematicità delle attività corruttive emergente dalle intercettazioni, a un arco temporale più ampio (gennaio 2013/luglio 2017) rispetto a quello in cui si sono registrati gli episodi corruttivi (il 2015), sulla base di una logica deduttiva attraverso la quale l'Amministrazione, *"muovendo da un fatto <noto>, ossia l'entità del danno accertata per il periodo ottobre – dicembre 2015, è giunta al fatto <ignoto>, ossia all'entità del danno stimata per il più ampio periodo dal gennaio 2013 al luglio 2017"* (cfr. pagg. 17 e segg. Dell'atto di citazione); ciò in quanto -si espone nell'atto introduttivo del giudizio, i numerosi e significativi episodi *"riportati negli atti d'indagine, [...] dimostrano l'abitudinarietà dei rapporti tra i quattro ex dipendenti e l'utenza [e] inducono realisticamente a ritenere che il sistema illecito fosse ben impiantato nell'ufficio già da diversi anni e che le osservazioni di polizia giudiziaria hanno fatto emergere solo la coda finale dell'increscioso fenomeno"*. Attraverso l'applicazione di tale metodologia di analisi statistica (effettuata ricorrendo a tecniche statistico-inferenziali), l'Amministrazione è giunta a "proiettare" l'entità del danno derivato dagli episodi corruttivi accertati dall'Autorità giudiziaria (periodo ottobre – dicembre 2015) a quelli, per ipotesi, perpetrati nel più ampio periodo compreso dal gennaio 2013 al luglio

2017, stimando *"l'importo complessivo (che sarebbe stato) frodato dai quattro dipendenti nei 1.146 giorni lavorativi intercorrenti fra il 1° gennaio 2013 e il 17 luglio 2017 (giorno antecedente l'arresto dei dipendenti)"* e successivamente, su input della Procura erariale, a calcolare gli importi che sarebbero stati incassati se le operazioni classificate indebitamente come esenti fossero state fatte pagare ai beneficiari e che sono risultati pari, per ciò che riguarda la quota specificamente addebitabile al VENTRIGLIA, ad € € 35.465,80.

La Sezione si è già pronunciata sull'identica pretesa formulata dal requirente nei confronti del sodale Graziano Castaldo, con la sentenza n. 346/2023 precedentemente citata, della quale si riportano le motivazioni sul punto.

*"Con riferimento a tali illeciti produttivi di danno erariale, ma non accertati in sede penale, bensì solo induttivamente ricostruiti su base presuntiva, osserva il Collegio che la relativa ricostruzione induttiva, per quanto fondata su plausibili basi probabilistiche (ossia: se il mercimonio delle visure catastali ha avuto luogo negli ultimi tre mesi del 2015, ben può ipotizzarsi che abbia avuto luogo anche prima e dopo tale periodo), non può tuttavia essere posto a fondamento di una statuizione di una decisione giudiziale.*

*Il danno erariale, di cui si chiede il ristoro in questa sede giudiziaria, deve essere certo ed attuale e, pertanto, deve essere eziologicamente ricollegabile a condotte che siano state riscontrate in maniera puntuale in sede amministrativa o di istruttoria giudiziaria, fornendo poi di tale attività un adeguato riscontro probatorio, ex art.2697 del cod. civ.*

*Il Collegio ritiene, cioè, di non potere fondare una pronunzia di condanna su condotte che è solo possibile, ma assolutamente non comprovato, che si siano verificate: gli accessi che hanno avuto luogo nel più ampio periodo preso in esame dall'Agenzia, ben potrebbero essere stati del tutto legittimi in relazione alle esigenze dell'ufficio e non è stata fornita prova del contrario da parte dell'attore pubblico che si è limitato a recepire quanto presuntivamente determinato nella diversa sede amministrativa.*

*Va inoltre considerato che, con ordine di servizio n. 4, prot. 1889, del giugno 2012, il Castaldo era stato incaricato di procedere al “<recupero delle formalità e/o titoli smarriti o trafugati e, nel caso, alla ricostruzione dei conti di repertori o pagine di tavole>.*

*A tale proposito, l'Agenzia, assumendo la difficoltà e onerosità delle ricerche, pur essendone stata più volte richiesta con PEC dalla difesa dell'odierno convenuto, si è rifiutata di fornire i dati in proprio possesso in ordine alla quantità degli atti trafugati (presumibilmente circa centomila), alle attività necessarie per la ricostruzione, al numero degli atti effettivamente ricostruiti dal Castaldo e alla quantità di accessi <uso ufficio> da lui effettuati a tal fine.*

*Considerato che detto Ente è l'unico soggetto in possesso di tali dati, tale diniego ha fortemente compresso il diritto di difesa del convenuto, che si è trovato nell'impossibilità di dimostrare quanta parte degli accessi <uso ufficio> effettuati nel periodo 2013/2017 (ad eccezione, naturalmente, di quelli accertati quali fraudolenti in sede penale) fosse stata posta in essere in esecuzione dell'ordine di servizio del 2012.*

*Dalle denunce in data 29/11/2000 e 23/11/2001, versate in atti, si evince comunque che, presso la suddetta Conservatoria, furono trafugati circa 68.400 atti notarili, sicché appare plausibile che una cospicua quota di accessi nel lungo periodo sia stata effettivamente effettuata per ragioni di servizio.*

*Tale ricostruzione dei fatti rende impossibile accertare se, ed eventualmente in quale misura, abbia avuto luogo il medesimo mercimonio di visure catastali, quale accertato in sede penale per il 2015, nel più ampio lasso temporale 2013/2017".*

A ciò deve aggiungersi, ad avviso del Collegio, che merita adesione quanto rilevato dalla Difesa del VENTRIGLIA, secondo cui il criterio "del più probabile che non" cui la P.R. fa riferimento per sostenere la fondatezza della propria prospettazione sul punto in esame, non potrebbe giammai riguardare la sussistenza e la quantificazione del danno pubblico, che deve notoriamente possedere i requisiti della certezza, dell'attualità e della effettività, potendosi il criterio in parola applicare soltanto al nesso eziologico; invero, coglie nel segno il puntuale richiamo del Difensore alla sentenza n. 26304/2021 della C. Cass. – Sez. III, dalla quale emerge chiaro il principio secondo cui il criterio del "più probabile che non" -considerato quale standard probatorio in materia civile- costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità, mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio dell'attendibilità -ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi probatori assunti- demandata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile, ove

motivato e non abnorme, in sede di legittimità.

Si tratta, quindi di *“di delimitare in modo rigoroso, alla luce dei principi generali, il concetto stesso di danno erariale che non può ravvisarsi ove ne difettino i presupposti della attualità, concretezza e certezza essendo [...] incerto nell'an e nel quantum (cfr.14/QM, 5/9/2011 secondo cui il danno erariale per essere risarcibile non deve limitarsi ad essere concreto ed attuale ma deve essere anche certo)”* (Sez. Giur. Piemonte sent. n. 453/2021).

In altri termini: il Collegio non intende negare la connotazione sistematica degli episodi corruttivi che hanno scandito l'operare del convenuto, connotazione che emerge chiara e sconcertante dagli atti di causa. Come correttamente ricordato dall'Agenzia delle Entrate nel provvedimento di licenziamento inflitto al VENTRIGLIA il 10/11/2017, il Decreto di Giudizio Immediato emesso a suo carico in sede penale *“sgombra il campo da possibili ridimensionamenti della gravità della condotta addebitata al dipendente”* esprimendosi nei seguenti termini: *“Non è dubitabile i prevenuti abbiano commesso in concorso i delitti di cui in imputazione in tal senso deponendo le univoche risultanze degli atti di indagine innanzi elencati e compendiate nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare in atto. In particolare, l'attività di indagine ha consentito di disvelare un consolidato sistema corruttivo coinvolgente numerosi funzionari addetti ai servizi di pubblicità immobiliare, che operano presso gli uffici di Santa Maria Capua Vetere dell'Agenzia del Territorio di Caserta, e professionisti esterni. L'attività di indagine, caratterizzata dall'acquisizione di elementi indiziari a dir poco*

*sovrabbondanti, ha consentito di accertare una diffusa pratica corruttiva in forza della quale taluni funzionari corrotti -e, segnatamente, Castaldo Graziano, Ventriglia Andrea, Gagliardi Raffaele e Marletta Gennaro, tutti addetti al servizio ispezioni e certificazioni ipotecarie (il Castaldo con la funzione di coordinatore)- erano soliti vendere le ispezioni e visure immobiliari che abitualmente effettuavano nell'esercizio delle loro funzioni a professionisti esterni ad un prezzo inferiore al tributo praticato dall'Agenzia del Territorio. In molti casi i predetti imputati ricevevano per telefono le richieste di ispezioni o visure o, addirittura, ricevevano i professionisti stessi, divenuti loro <clienti>, direttamente presso i loro uffici di Santa Maria Capua Vetere. Una volta acquisiti i dati necessari ad effettuare le ricerche, i funzionari infedeli effettuavano le ispezioni con modalità tali da escludere l'obbligo del pagamento del tributo (ovvero effettuando l'ispezione o <uso ufficio> o con modalità <esente>). In altri casi, per maggiore prudenza e per non lasciare traccia alcuna, i medesimi pubblici dipendenti erano soliti consultare personalmente o per il tramite di <collaboratori esterni> a ciò prestatosi (Di Fuccia Nunzio) i registri cartacei, dai quali effettuavano le fotocopie che poi venivano consegnate ai loro clienti; considerato che nei confronti degli imputati è stata applicata misura cautelare di tipo custodiale e che il Tribunale del Riesame ha rigettato il gravame da loro proposto, sostituendo solo la misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari ...".*

Considerate tali chiare circostanze, non può non reputarsi oltremodo apprezzabile lo sforzo compiuto dall'Ufficio Audit dell'Agenzia per effettuare una proiezione più ampia degli effetti deleteri, in termini di

pubblico documento, delle condotte criminose assunte dal dipendente infedele. Tuttavia, siffatto calcolo proiettivo, per quanto tecnicamente lodevole, non consente al Collegio di ravvisare nell'esaminata voce di danno, gli imprescindibili requisiti di certezza, attualità e concretezza.

**C.3.** Quanto, infine, al danno da disservizio, la Procura lo contesta al VENTRIGLIA "nella sua duplice articolazione di danno da costi delle indagini amministrative interne e danno da lesione del vincolo sinallagmatico, per aver indebitamente percepito la retribuzione per un'attività lavorativa invero distratta dai suoi fini pubblicistici" (cfr. pagg. 21 e segg. Dell'atto di citazione).

Più specificamente, il danno dai costi delle indagini amministrative interne *"attiene ai costi amministrativi sostenuti dall'Agenzia per l'attività istruttoria condotta allo scopo di accertare la condotta infedele del dipendente e finalizzata all'azione disciplinare nei suoi confronti dalla data di assunzione della misura disciplinare del servizio fino alla data di notifica del licenziamento. Attività di indagine interna che, come si può agevolmente evincere dalla quantità di documenti prodotti, è stata particolarmente impegnativa, ha visto coinvolto anche il personale dell'unità centrale Audit dell'Agenzia che, peraltro, ha effettuato anche dei sopralluoghi presso l'ufficio interessato dagli episodi di corruzione che qui si contestano. Ciò in disparte dell'attività ulteriore attività amministrativa che gli uffici hanno dovuto svolgere allo scopo di riscontrare alle diverse istanze di chiarimenti di questa Procura"*.

Tale attività, complessivamente intesa, è stata stimata dalla stessa Agenzia delle Entrate -con indicazione che il requirente ha fatto propria-

*che, "calcolata in € 45,22 la retribuzione oraria lorda del dirigente dell'ufficio che si è occupato dell'istruttoria e in 30 ore il tempo necessario per il compimento dell'attività complessivamente svolta a fini disciplinari dalla data di assunzione della misura disciplinare del servizio fino alla data di notifica del licenziamento, ha quantificato tale voce di danno in 1.356,60 euro", con l'aggiunta anche delle "spese vive sostenute per l'invio delle comunicazioni delle sospensioni obbligatorie dal servizio e dalla retribuzione, per le raccomandate inviate per la notifica del provvedimento di sospensione obbligatoria dal servizio e dalla retribuzione, della contestazione disciplinare, e delle altre incombenze ordinarie che l'Agenzia quantifica, in via forfettaria ma realisticamente, in € 150,00 circa".*

Quest'ultima cifra (€ 150,00) viene ritenuta corretta dalla Difesa del convenuto che, riguardo invece l'attività amministrativa resasi necessaria per far emergere le operazioni illecite compiute dal VENTRIGLIA, reputa che essa sia stata il frutto di *"incontestabili errori metodologici, che hanno comportato un inevitabile spreco di energie pubbliche"*. Tuttavia -ancora una volta, in linea con quanto già statuito dalla Sezione con la sentenza n. 346/2023 relativa alla posizione di Graziano Castaldo, più volte citata in precedenza- il Collegio rileva che *"tale tipologia di indagine non rientra nelle competenze istituzionali dell'Amministrazione, in relazione alle quali lo stipendio viene corrisposto ai funzionari dell'Ufficio ed al dirigente, sicché può riconoscersi a tale titolo la somma di € 1.356, perché si tratta comunque di attività di ispezioni straordinarie"*.

Pertanto, si condivide la stima complessiva di tali costi amministrativi offerta dall'Agenzia delle Entrate e quantificata in complessivi € 1.506,60 (€ 1.356,60 + € 150,00).

Il danno da lesione del nesso sinallagmatico, il requirente ha evidenziato, in linea generale, che esso *“si configura allorquando le energie lavorative del dipendente vengono distratte dai compiti istituzionali al medesimo spettanti, il cui perseguimento giustifica l'erogazione della retribuzione da parte della P.A., per essere destinate al compimento di condotte illecite di rilievo anche penale, con conseguente disutilità della relativa spesa”*; venendo al caso di specie, nell'atto di citazione si rileva che *“è di tutta evidenza la dispersione di energie lavorative per fini contrari ai doveri d'ufficio e la distrazione della propria attività ordinaria per l'impiego nelle attività illecite acclamate, posta in essere dal Ventriglia; attività puntualmente remunerata in qualità di dipendente dell'Ufficio. A tale specifico riguardo, la Procura ritiene corretta la metodologia di calcolo e la relativa quantificazione già offerta dall'Agenzia per la determinazione della retribuzione indebitamente percepita dal sodale Castaldo, nell'ambito del precedente giudizio definito con sentenza della Corte dei conti per la Campania n. 346/2023. In quella sede, l'Agenzia operò tale quantificazione calcolando, per il periodo ottobre – dicembre 2015, una retribuzione oraria media del dipendente pari ad € 13,44 (come da calcolo dettagliato nella già menzionata Relazione) e un tempo medio di lavorazione per ciascuna visura oggetto di mercimonio pari a 20 minuti (si veda la nota di riscontro dell'Agenzia del 4 febbraio 2022). Ebbene, applicando anche per Ventriglia i medesimi parametri*

*(13,44 € di stipendio orario e 20 minuti a visura), viene fuori uno stipendio indebitamente percepito di € 273,28 (calcolato moltiplicando un costo di 4,48 € a visura -pari a 1/3 della retribuzione oraria- x le 61 visure accertate come lavorate illecitamente dal Ventriglia nel periodo osservato)".*

Nella precedente sentenza di questa Sezione n. 346/2023, anche tale prospettazione è stata ritenuta condivisibile, con statuizione alla quale si reputa di allinearsi, stante la correttezza delle argomentazioni attoree sul punto e, per contro, l'irrelevanza dell'assenza di lamentele dell'utenza riguardo lo svolgimento da parte del VENTRIGLIA dei suoi compiti d'ufficio e, in generale di rilievi di insufficienza qualitativa del servizio da lui prestato, segnalata dalla Difesa.

**D.** Stanti l'ovvia rilevabilità del nesso eziologico tra la condotta illecita del VENTRIGLIA e le tipologie di pregiudizio erariale sopra valutate sussistenti e correttamente quantificate, nonché la connotazione dolosa delle condotte medesime -che non consente di accedere all'istanza difensiva di applicazione del potere riduttivo- il convenuto, conclusivamente, va condannato, in parziale accoglimento della domanda attorea, al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, della somma complessiva di €. 7.292,88 (€ 5.513,00 per danno patrimoniale diretto ed € 1.506,60 + € 273,28 per danno da disservizio). Su tale somma andranno calcolati la rivalutazione monetaria a decorrere dal 5 ottobre 2015 (data di esordio delle indagini penali e di disvelamento delle condotte illecite) e, sulla somma così rivalutata, gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota.

**P.Q.M.**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA**

definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe:

1- CONDANNA, in parziale accoglimento della domanda attorea, Andrea VENTRIGLIA al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, della somma complessiva di €. 7.292,88 (€ 5.513,00 per danno patrimoniale diretto ed € 1.506,60 + € 273,28 per danno da disservizio) oltre rivalutazione monetaria a far data dal 5 ottobre 2015, con interessi legali, sulla somma così rivalutata, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;

2- CONDANNA, altresì, la parte soccombente al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31 comma 5 c.g.c.

Manda alla Segreteria, per il seguito di competenza.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2024.

Il Cons. estensore

Il Presidente

(Rossella Cassaneti)

(Michele Oricchio)

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno della firma digitale 15/05/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)